

La violenza cibernetica contro le donne in area MENA

DEBORAH SCOLART

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE – 2. LA VIOLENZA CIBERNETICA: DI COSA PARLIAMO? – 3. LA VIOLENZA CIBERNETICA NELLE LEGGI SUI REATI INFORMATICI – 4. LA VIOLENZA CIBERNETICA NELLE LEGGI SULLE MOLESTIE – 5. LA VIOLENZA CIBERNETICA NELLE LEGGI SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE – 6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

ABSTRACT

Le forme che la violenza contro le donne può assumere sono diverse, dal matrimonio precoce al matrimonio riparatore che estingue il reato di stupro; dalle molestie sessuali sul lavoro e nei luoghi pubblici che comprimono la libertà di movimento e l'emancipazione femminile alla violenza subita a opera di membri della famiglia (marito, suoceri, genitori, fratelli); dall'impossibilità di accedere all'istruzione al confinamento domestico. Una tipologia particolare di violenza è quella attuata attraverso i nuovi strumenti tecnologici per le comunicazioni, in particolare i servizi di posta elettronica, i social media e le app di condivisione di contenuti. Il fenomeno della violenza cibernetica, dilagante anche nei paesi dell'area MENA, non è ancora stato oggetto di una disciplina chiara e completa; nei paesi arabi, che solo da pochi anni hanno iniziato ad affrontare sul piano legislativo la questione della violenza contro le donne, la violenza cibernetica trova ancora poche risposte dal legislatore e scarsa attenzione dalla giurisprudenza.

The forms that violence against women can take are diverse, from early marriage to the reparative marriage that extinguishes the crime of rape; from sexual harassment at work and in public places that suppresses women's freedom of movement and emancipation to violence suffered at the hands of family members

(in-laws, parents, siblings); from the impossibility of access to education to domestic confinement. A particular type of violence is that carried out through new communication technology tools, in particular e-mail services, social media and content-sharing apps. The phenomenon of cybernetic violence, which is also rampant in MENA countries, has not yet been the subject of a clear and comprehensive regulation; in Arab countries, which only a few years ago began to address the issue of violence against women on a legislative level, cybernetic violence still finds few responses from the legislator and little attention from the jurisprudence.

PAROLE CHIAVE: *violenza cibernetica, violenza contro le donne, reati informatici, molestie sessuali, MENA.*

KEYWORDS: cyber violence, violence against women, cyber crime, sexual harassment, MENA.

1. Introduzione

Il diritto, che è l'espressione di ogni società (*ubi societas ibi ius*) e allo stesso tempo ne è il pilastro portante (*ubi ius ibi societas*), illustra bene le tendenze in atto in un dato contesto e le parole, o il silenzio, della legge dicono molto su quanto determinate questioni siano oggetto di interesse e dibattito in seno alla società. Nell'area MENA il diritto è stato, e in parte ancora è, veicolo di discriminazione di genere: i paesi dell'area condividono un modello di famiglia patriarcale che si radica, qui, anche nel dettato coranico, interpretato nel senso di favorire la posizione dominante dell'uomo in seno alla famiglia e alla società. La codificazione del diritto di famiglia è stata lo strumento con cui, nel corso del Novecento, le autorità politiche degli Stati dell'area MENA hanno affrontato la spinosa questione dei diritti delle donne; il risultato paradossale è che il processo di trasformazione della legge religiosa (*šari'a*) in legge statale ha finito per agevolare quello che Welchman chiama 'patriarcato statale' (Welchman, 2007, 20) contribuendo alla conservazione di ruoli di genere e consuetudini che solo con il nuovo millennio hanno iniziato a essere messi seriamente in discussione anche dal punto di vista legislativo e giurisprudenziale.

In questo contesto non stupisce che la questione della violenza contro le donne sia stata fino a non molto tempo fa sottovalutata, coperta da stereotipi culturali e normative compiacenti che favorivano il fiorire di abusi: ne sono esempi l'indulgenza verso i matrimoni minorili, agevolati dalla mancata fissazione di un'età minima matrimoniale¹; il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, di recente oggetto di riforma in Giordania, Libano e Tunisia²; l'ambiguità della disciplina sui rapporti personali tra coniugi che non permette di considerare lo stupro coniugale come un reato³.

¹ La questione dell'età minima matrimoniale è stata affrontata dai legislatori a partire dagli anni Ottanta del XX secolo con modalità diverse. Vi è chi determina l'età minima fissandola a una soglia non dissimile da quella della maggiore età (Tunisia, Algeria, Marocco, Libia), ovvero stabilendo una soglia più bassa (ad esempio in Siria l'età minima per femmine e maschi è di 13 e 15 anni mentre la maggiore età si raggiunge rispettivamente a 17 e 18 anni); in altri paesi (come gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar) si fa riferimento alla pubertà (*bulūġ*); in altri ancora (Egitto, Kuwait) non è possibile registrare il matrimonio di persone che siano al di sotto di una certa età, il che non significa che quel matrimonio sia nullo o invalido, ma solo che i tribunali non possono conoscere delle cause relative a tale matrimonio, che è e rimane valido per la legge.

² In Giordania la legge 86 del 2001 ha rimodulato il testo dell'art. 340 del codice penale, abrogando l'estinzione del reato di omicidio motivato dall'onore; resistono, tuttavia, le attenuanti, che sono state estese anche alle donne colpevoli dell'omicidio del marito fedifrago; con la legge 27 del 2017 è stato invece definitivamente abrogato il matrimonio riparatore che nello stesso anno è stato abrogato anche in Tunisia (art. 227 bis c.p.) con la legge 58 del 2017 e in Libano (art. 522 c.p.) con la legge 53 del 2017.

³ La questione dello stupro coniugale non trova ancora una risposta adeguata negli ordinamenti dei paesi MENA, dove si stenta a riconoscerla come condotta meritevole di sanzione penale. Ciò dipende dal fatto che il diritto di famiglia tende a considerare la prestazione sessuale come uno specifico dovere della moglie rappresentante la contropartita del mantenimento che ella riceve dal marito. In questo senso si esprime, ad esempio, l'art. 69 della Legge di famiglia 22/2006 del Qatar secondo il quale la donna è *nāšiza* (disobbediente, riottosa), e perde il diritto al mantenimento, «se si rifiuta al marito» (*iqdan mana'at nafsīha min al-zawġ*); anche l'art. 13 del codice dello statuto personale tunisino prevede che «il marito

Nondimeno, negli ultimi anni si è assistito a un progressivo aumento di attenzione da parte dell'opinione pubblica verso il tema della violenza e in alcuni paesi (Kurdistan iracheno, Bahrein, Libano, Giordania, Emirati Arabi Uniti) sono state emanate le prime leggi contro la violenza domestica⁴ mentre in altri (Tunisia e Marocco) hanno visto la luce leggi contro la violenza nei confronti delle donne⁵; gli interventi normativi sono ancora piuttosto embrionali, la formulazione delle norme non sempre è felice, la formazione di un codice rosso è di là da venire, gli strumenti di prevenzione e protezione sono quasi inesistenti. Per quanto imperfetta, l'esistenza della legge segnala, però, la consapevolezza circa l'impatto negativo che la violenza di genere ha non solo sulle persone che ne sono direttamente oggetto, ma anche sulla società nel suo complesso. Ciò che queste leggi hanno in comune, con la sola eccezione del Marocco, è di non trattare la violenza cibernetica, rispetto alla quale si rende necessario cercare altrove l'esistenza di possibili strumenti di tutela e prevenzione.

2. La violenza cibernetica: di cosa parliamo?

La violenza cibernetica è una manifestazione del cd *cybercrime*, cioè di quei comportamenti, vietati e oggetto di sanzione penale, che si caratterizzano per il fatto di realizzarsi a mezzo delle nuove tecnologie digitali: ne sono esempi noti il cyberstalking, il cyberterrorismo e la diffamazione a mezzo strumenti informatici.

non può obbligare la moglie alla consumazione (*laysu al-zawġ 'an yaġbaru al-mar'a 'ala al-binā*) se non ha pagato il *mahr* [donativo nuziale]», formulazione infelice che lascia pensare che se invece il pagamento è avvenuto sia possibile obbligare la moglie al coito. In questo contesto è innovativa la recente giurisprudenza del Marocco, che ha riletto la tradizionale costruzione dei rapporti coniugali superando la concezione del sesso come uno specifico dovere della moglie. Nel 2019, con una sentenza considerata storica non solo in Marocco, la Corte di Appello di Tangeri ha condannato un marito a due anni di reclusione per aver violentato la propria moglie; nel 2022 anche la Corte di Appello di Tetouan si è pronunciata contro un marito condannandolo a tre anni di reclusione per stupro coniugale e attentato al pudore. Il giudice marocchino si giova da un lato dell'assenza nella legge sulla famiglia di disposizioni esplicite sul diritto/dovere coniugale ai rapporti sessuali e, dall'altro, della definizione di violenza sessuale come «l'atto per il quale l'uomo ha una relazione sessuale (*muwāqi'a*) con una donna senza la sua volontà (*bidūn riḍā-hā*)» (art. 486 c.p.); i giudici marocchini non vedono più ragioni per escludere che questa disposizione possa essere applicata anche per sanzionare lo stupro coniugale.

⁴ Legge contro la violenza domestica nel Kurdistan iracheno n. 8 del 2011 (*qānūn munābada al-'unf al-'usriyy fi iqlīm Kurdistan*); legge del Bahrayn n. 17 del 2015 sulla protezione contro la violenza domestica (*qānūn 17/2015 biṣān al-ḥimāya min al-'unf al-'usriyy*); legge libanese n. 293 del 2014 sulla protezione della donna e dei membri della famiglia contro la violenza domestica (*qānūn 293/2004 ḥimāya al-nisā' wa sā'ir aḥrād al-'usra min al-'unf al-'usriyy*); le due leggi giordane sulla protezione contro la violenza domestica (*qānūn al-ḥimāya min al-'unf al-'usriyy*) n. 6 del 2008 e n. 15 del 2017; decreto federale degli Emirati Arabi Uniti n. 10 del 2019 sulla protezione contro la violenza domestica (*marsūm bi-qānūn ittiḥādī fi ṣā'n al-ḥimāya min al-'unf al-'usriyy*).

⁵ Legge tunisina 2017-58 sull'eliminazione della violenza contro le donne (*qānūn yata'allaqu bi-l-qaḍā' 'alā al-'unf ḍidd al-mara'a*); legge marocchina n. 103 sulla violenza contro le donne (*qānūn yata'allaqu bi-muḥāraba al-'unf ḍidd al-nisā'*) entrata in vigore nel 2018.

La violenza cibernetica contro le donne non è da ritenere, in sé, diversa dalla violenza fisica, perché nasce negli stessi contesti e perpetua gli stessi stereotipi, le stesse discriminazioni strutturali e le stesse norme sociali che sono alla base dei comportamenti violenti diretti contro le donne. Allo stato attuale non esiste una definizione condivisa del concetto di violenza cibernetica né a livello europeo né a livello internazionale; si può, però, avere come termine di riferimento il Rapporto redatto dallo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, che definisce la “violenza online contro le donne” come qualsiasi atto di violenza di genere commesso, facilitato o aggravato in tutto o in parte attraverso l’uso delle tecnologia per l’informazione e la comunicazione (TIC), ad esempio i telefoni cellulari e gli smartphone, Internet, le piattaforme di social media o le e-mail e che è diretto contro una donna perché è una donna o che colpisce specificamente le donne (UN Human Rights Council, 2018, par. 22). A monte della definizione, pure importante, si pone il problema dell’assenza di una opinione condivisa su quale sia la locuzione più corretta da utilizzare per riferirsi a ciò che, in queste pagine, verrà sempre per sintesi indicato come violenza cibernetica. Nella dottrina e nella legislazione ricorrono, infatti, formule quali: violenza online contro le donne (*online violence against women*), forme di violenza di genere contro le donne online e mediate dalle TIC (*online and ICT facilitated forms of gender-based violence against women*), violenza informatica di genere (*gender-based cyber violence*), violenza informatica di genere contro le donne (*cyber gender-based violence against women*) e, infine, violenza di genere contro le donne, facilitata dalle TIC (*gender-based ICT-facilitated violence against women*) (De Vido – Sosa, 2021, 52-53). Quale che sia il nome o la definizione, il fenomeno ha proporzioni allarmanti se il citato rapporto afferma che il 23% delle donne ha dichiarato di aver subito aggressioni o molestie online almeno una volta nella vita e una donna su 10 di età pari o superiore ai 15 anni è stata esposta a qualche forma di violenza online (UN Human Rights Council, 2018).

La violenza cibernetica ha come campo di battaglia di elezione i social media, dove si avvantaggia di ampia risonanza grazie alla inevitabile pubblicità garantita dalle piattaforme online, ma può anche esprimersi in una dimensione per così dire privata, attraverso l’invio di messaggi di posta elettronica o telefonici. Tra i comportamenti più diffusi rientrano la disinformazione e diffamazione allo scopo di danneggiare la reputazione della persona; le molestie informatiche, che attraverso contenuti testuali o grafici spaventano e/o minano l’autostima del destinatario; i discorsi d’odio (cd *hate speech*); la impersonificazione, cioè il fatto di creare un falso profilo online a nome di un’altra persona; lo *hacking* (intercettazione di comunicazione e dati) e lo *stalking* (comportamenti persecutori attuati tracciando la vittima attraverso gli account dei social media e il rilevamento della posizione, anche attraverso i cd *stalkerware*, software che consentono di spiare

la vita privata altrui); il *grooming* o adescamento di minori online; il *doxing* o pubblicazione di informazioni private, come i dati di contatto, su Internet con intenti malevoli e di solito insinuando che la vittima stia cercando delle relazioni sessuali (UN Human Rights Council, 2018 par. 36); il *trolling*, consistente nel pubblicare messaggi, caricare immagini o video e creare hashtag per infastidire donne e ragazze e provocare o incitare alla violenza contro di loro (UN Human Rights Council, 2018, par. 37); il *sextortion*, ovvero l'uso delle TIC per ricattare una vittima, minacciandola di diffondere foto intime al fine di estorcere altre foto o video espliciti o di costringerla a ulteriori atti o relazioni sessuali; la minaccia sui canali online di attuare violenza fisica contro la vittima.

Sebbene la violenza cibernetica non abbia come obbiettivo esclusivo le donne, esse ne sono – insieme ai minori – le principali destinatarie e nei loro confronti assume quasi sempre contenuti sessuali, sovente mirando a umiliare la vittima esponendone la vita sessuale (vera o presunta) al giudizio e alla critica altrui: l'esempio più tragico e noto è rappresentato dal cd *revenge porn*, una manifestazione del più ampio fenomeno della pornografia non consensuale che prevede la condivisione pubblica di immagini e video intimi sulle piattaforme social online o su altri siti internet, senza il consenso dell'interessato/a (Schiavon, 2019; Franco, 2017).

Data la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione su scala globale, nessuna parte del mondo può dirsi immune dal fenomeno della violenza cibernetica e, in particolare, di quella diretta contro le donne. Lo stesso vale per i paesi dell'area MENA dove i legislatori stentano, però, a trovare una risposta legislativa adeguata a fenomeni che sono del resto ancora poco monitorati (al-Nasrawi, 2021, 495 s.)⁶. Le spiegazioni plausibili per la scarsità di dati ufficiali sull'incidenza della violenza cibernetica sono diverse: la prima, ovvia, è che in assenza di leggi che puniscano in modo chiaro determinate condotte le vittime hanno difficoltà a sporgere denuncia; la seconda è il timore della vittimizzazione secondaria, tanto più frequente quanto più il contesto in cui si muove la vittima è conservatore e tradizionalista; infine, nell'area MENA si osserva in generale scarsa trasparenza sulle questioni relative all'amministrazione della giustizia, riflesso di un più generale problema di mancata indipendenza della magistratura in molti di questi paesi.

⁶ Nel 2019, una ricerca dal titolo "*Les violences faites aux femmes facilitées par la technologie au Maroc*" (VFTIC) ha evidenziato come la VFTIC sia caratterizzata dalla sua natura frequente e ripetuta, con il 35% degli intervistati che sperimenta più episodi al giorno e il 57% degli atti di violenza che durano da almeno un mese a più di un anno; cfr. <https://femmesdumaroc.com/archives/la-cyberviolence-une-violence-hors-control>

3. La violenza cibernetica nelle leggi sui reati informatici

Talvolta sono le leggi sulla sicurezza informatica e sui reati informatici a contenere disposizioni che, se anche non sono finalizzate a contrastare direttamente la violenza cibernetica, affrontano alcune questioni connesse all'uso fraudolento delle TIC in danno di altri soggetti.

Un primo esempio è dato dagli Emirati Arabi Uniti e dalla loro legge federale sulla criminalità informatica (*fi ša'n mukāfaḥa ǧarā'im tiqniyya al-ma'lūmāt*) n. 2 del 2006. La legge si occupa di diverse condotte attuate a mezzo, o contro, la tecnologia informatica, quali, ad esempio: la manipolazione di programmi o database finalizzata a impedirne l'accesso; la pirateria informatica; il fatto di procurarsi o consentire la modifica o la distruzione di cartelle cliniche, diagnosi, esami medici, attraverso Internet o un dispositivo informatico (*an ṭarīq šabaka al-ma'lūmātiyya aw aḥda wasā'il tiqniyya al-ma'lūmāt*); l'intercettazione di comunicazioni trasmesse a mezzo internet, e via dicendo. Tra queste disposizioni, ve n'è una che tutela la riservatezza o privacy contro un uso abusivo della tecnologia capace di incidere sulla vita personale di un individuo: l'articolo 16 della legge sanziona, infatti, la condotta di chiunque violi i principi e i valori della famiglia (*al-mabādī aw al-qiyam al-usriyya*) o pubblici notizie o immagini della vita privata o familiare di una persona, anche se vere (*law kānat ṣaḥīḥa*), attraverso Internet o un dispositivo informatico. Come si vede, la descrizione della fattispecie non è scevra di ambiguità, a partire dal concetto di “violazione dei principi e valori della famiglia” i quali, in assenza di altre indicazioni, devono ritenersi identificabili attraverso l'insieme delle disposizioni civili e penali in materia di famiglia. Ci si può, allora, chiedere, ad esempio, se sarebbe sanzionabile ai sensi dell'art. 16 la condotta di chi sui social media inneggi a una vita libertina o, più banalmente, a una famiglia non patriarcale, così andando contro ai ‘valori tradizionali della famiglia’ incarnati nel codice dello statuto personale emiratino⁷. Una seconda questione riguarda l'elemento soggettivo del reato perché la norma punisce la condotta a prescindere dall'*animus* del soggetto agente; si tratta di una disposizione tanto più interessante in quanto vieta di pubblicare notizie o immagini “anche se vere”. Lo scopo apparente della norma è quello di evitare che la vita privata delle persone sia data in pasto al pubblico attraverso i mezzi informatici, ma resta il dubbio, in assenza di dolo specifico, che possa trattarsi anche di uno strumento di censura.

⁷ Questi valori sono al centro anche della legge sulla violenza domestica del 2019 il cui art. 1 spiega che lo scopo della legge stessa è combattere la violenza domestica, rafforzare la coesione sociale della famiglia, preservarne l'integrità, tutelare la sacralità della vita privata nel rispetto dei retaggi, degli usi e delle tradizioni della società, correggere i comportamenti dannosi per la famiglia, le donne e l'infanzia e preservare le eredità, gli usi, le tradizioni e i costumi sociali e morali del Paese.

Anche la legge giordana sulla criminalità informatica (*qānūn al-ġarā'im al-iliktrūniyya al-urduniyy*) del 2015 non si occupa della violenza cibernetica; contiene, però, alcune disposizioni utili a reprimere comportamenti lesivi della dignità e della libertà sessuale della persona. L'art. 9, ad esempio, disciplina diverse forme di pornografia informatica, mentre l'art. 10 sanziona chiunque utilizza la rete telematica o qualsiasi sistema informatico per agevolare o promuovere la prostituzione. L'art. 11 riguarda le minacce e punisce chiunque intenzionalmente invii, trasmetta o pubblici dati o informazioni tramite una rete informatica (*al-šabaka al-ma'lūmātiyya*), un sito web (*al-mawqi' al-iliktrūniyya*) o qualsiasi sistema informatico (*nizām ma'lūmāt*) in modo tale da diffamare, calunniare o umiliare (*damm aw qadh aw taḥqīr*) un'altra persona. Infine, e forse è la disposizione più interessante, l'art. 15 della legge sanziona chiunque commetta un reato previsto da qualsiasi legge applicabile utilizzando una rete informatica, un sito web o qualsiasi sistema informatico, o che partecipi, intervenga o inciti alla commissione di tale reato, punendolo con la pena prevista da tale legislazione; in altri termini, la norma consente di estendere la disciplina prevista per i reati commessi nel mondo reale a quelli commessi online, incluse le fattispecie prese in considerazione dalla legge sulla violenza domestica del 2008⁸.

4. La violenza cibernetica nelle leggi sulle molestie

In alcuni paesi le leggi sulle molestie sessuali si occupano anche di quelle attuate tramite le tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

In Egitto, ad esempio, nella sezione del codice penale relativa alla calunnia, l'insulto e la rivelazione dei segreti, gli articoli 306 *bis* (a) e 306 *bis* (b) emendati nel 2021 prendono in considerazione la condotta di chi rivolga ad altri, in luoghi pubblici o privati gesti, parole o allusioni sessuali o pornografiche anche attraverso mezzi di comunicazione cablati (*wasā'il al-itṭiṣālāt al-silkiyya*), wireless (*al-lā silkiyya*) o elettronici (*al-iliktrūniyya*) o qualsiasi altro mezzo tecnico (*wasīla tiqniyya uḥra*) (art. 306 *bis* (a) c.p.). La sanzione della reclusione da 3 a 5 anni, a cui può aggiungersi la multa, è aggravata dalla recidiva. L'art. 306 *bis* (b) c.p. definisce molestia sessuale (*taḥarruṣ ḡinsiyy*) e punisce con 5 anni di reclusione la condotta prevista dall'art. 306 *bis* (a) ove commessa con l'intenzione dell'autore di ottenere dalla vittima un beneficio di natura sessuale (*manfa'a dāt ṭabī'a ḡinsiyya*); la pena è aggravata se il fatto è commesso da uno dei soggetti previsti

⁸ Secondo la legge i reati contro le persone fisiche (*al-aṣḥāṣ al-ṭabī'iyyin*) costituiscono violenza domestica (*al-'unf al-'usri*) se commessi da un membro della famiglia contro un altro dei membri della famiglia; il legislatore non elenca condotte specifiche, ma qualifica come violenza domestica le condotte già punite dal codice penale (ad esempio le lesioni personali) in ragione dei soggetti che ne sono autori (Scolart, 2021).

dall'art. 267 co. 2 c.p. (cioè un parente della vittima, una persona incaricata della sua educazione o sorveglianza, una persona che esercita autorità su di lei o un domestico) o da chi ha autorità professionale, familiare o educativa sulla vittima, o ha esercitato su di lei una pressione consentitagli dalle circostanze, ovvero se il fatto è stato commesso da due o più persone, o se una di esse era armata.

In Libano la legge 205 del 2020 sulla criminalizzazione delle molestie sessuali e la riabilitazione delle vittime (*tağrīm al-taḥarruṣ al-ğinsiyy wa ta'hīl daḥāyāh*), entrata in vigore nel gennaio 2021, definisce all'art. 1 la molestia sessuale (*taḥarruṣ ġinsiyy*) come qualsiasi comportamento scorretto e ripetuto (*sulūk sayy' mutakarrir*), fuori dall'ordinario e indesiderato dalla vittima, avente una connotazione sessuale, che costituisce una violazione del corpo, della vita privata o dei sentimenti, e che si verifica nei confronti della vittima in qualsiasi luogo, attraverso parole, atti, segni, gesti o insinuazioni sessuali o pornografiche e con qualsiasi mezzo, anche per via elettronica (*wasā'il iliktrūnik*). La legge considera molestia sessuale anche qualsiasi atto o tentativo, per quanto infrequente (*ğayr mutakarrir*), che si avvalga di qualsiasi tipo di pressione psicologica (*al-dağt al-nafs*), morale (*al-ma'nawī*), materiale (*al-māddī*) o razziale (*al-'unsurī*) finalizzata a ottenere un beneficio di natura sessuale a vantaggio dell'autore o di un'altra persona. La definizione della condotta presenta alcune criticità; innanzitutto, il riferimento a un comportamento scorretto (*sayy'*) non ha carattere oggettivo ed è di difficile accertamento; in secondo luogo, il riferimento al carattere ripetitivo (*mutakarrir*) della condotta solleva la questione del numero minimo di azioni che bisogna compiere e dell'intervallo di tempo che deve trascorrere tra esse affinché il comportamento rientri nell'ambito di applicazione della norma. La molestia è punita con la reclusione da un mese a un anno e con la multa, pena aggravata se il reato è avvenuto nell'ambito di un rapporto di dipendenza o di lavoro o se le molestie sono avvenute in una delle amministrazioni ufficiali o militari, istituzioni pubbliche, comuni, università, scuole, asili nido, istituti, club o mezzi di trasporto o se il molestatore è un lavoratore dipendente e abusa dell'autorità di cui gode in forza delle mansioni affidategli, ovvero in caso o a causa dello svolgimento della prestazione lavorativa. Ulteriori aggravanti sono costituite dall'essere il reato commesso nei confronti di un minore, di una persona portatrice di handicap o di una persona incapace di difendersi a causa del suo stato di salute fisica o psichica; o se l'autore del reato è qualcuno che ha autorità materiale, morale, funzionale o educativa sulla vittima; o se l'atto di molestia è commesso da due o più persone.

Il decreto reale dell'Arabia Saudita n. 96/M del 2018 (*nizām mukāfaha ġarīma al-taḥarruṣ*) definisce all'art. 1 le molestie come qualsiasi dichiarazione, azione o gesto a connotazione sessuale, compiuto da una persona nei confronti di un'altra, che ne colpisca il corpo o l'onore o ne offenda il pudore, con qualsiasi mezzo, compresi i moderni mezzi tecnologici (*wasā'il al-tiqniyya al-ḥadīṭa*). L'art. 2 spie-

ga che scopo della legge è combattere il reato di molestie, prevenirne il verificarsi, punire gli autori e proteggere la vittima, al fine di preservare la privacy (*ḥuṣūsiyya al-fard*), la dignità (*karāma*) e la libertà personale (*ḥurriyya al-ṣaḥṣiyya*) dell'individuo che sono garantite dalle disposizioni della *ṣarī'a* islamica e dai regolamenti. La legge, quindi, prevede che la rinuncia o la mancata presentazione della denuncia da parte della vittima non precludono il diritto delle autorità competenti di agire nell'interesse pubblico in conformità con le disposizioni del codice di procedura penale (art. 3). La condotta, fatta salva qualsiasi altra sanzione prevista dalle disposizioni della *ṣarī'a* islamica o qualsiasi sanzione più severa prevista da altre leggi, è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa. La pena è aggravata in caso di recidiva o se la vittima è un bambino, è portatrice di handicap, se l'autore del reato ha autorità diretta o indiretta sulla vittima, se il reato è avvenuto in un luogo di lavoro, di studio, di ricovero o di cura, se l'autore del reato e la vittima sono dello stesso sesso, se la vittima è in stato di incoscienza o se il reato è avvenuto durante una crisi, un disastro o un incidente.

5. La violenza cibernetica nelle leggi sulla violenza contro le donne

Le leggi sulla violenza domestica o più in generale sulla violenza contro le donne emanate in alcuni paesi arabi perdono una buona occasione per trattare nello specifico anche la violenza cibernetica. Fa parziale eccezione il Marocco, dove dal 2018 è in vigore la legge n. 103-13 sulla violenza contro le donne (*qānūn yata'allaqu bi-muḥārabā al-'unf dīdd al-nisā*): questa definisce all'art. 1 la violenza contro le donne come un atto fondato sulla discriminazione sessuale (*bi-sabab al-ḡins*) che può causare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico alla donna. L'art. 1, però, mentre cita e definisce la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, non prende espressamente in considerazione la violenza cibernetica, anche se interviene per modificare il codice penale introducendo alcune disposizioni che sanzionano comportamenti violenti contro le donne attuati a mezzo delle tecnologie digitali.

Nella sezione del codice penale dedicata ai reati contro l'onore e la reputazione delle persone e alla rivelazione dei segreti, la legge 103 inserisce tre nuove fattispecie di reato. L'art. 447-1 c.p. prende in considerazione alcuni profili dell'uso a scopi illeciti della tecnologia informatica e punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda chiunque proceda, scientemente e con ogni mezzo, ivi compresi i sistemi informatici (*al-anzima al-ma'lūmātiyya*), alla intercettazione, registrazione, diffusione o distribuzione di parole o informazioni pronunciate in un contesto privato o confidenziale senza il consenso del loro autore. È soggetto alla stessa pena chiunque proceda, scientemente e con ogni mezzo, alla cattura,

registrazione, diffusione o distribuzione di fotografie di una persona che si trova in un luogo privato senza il di lei consenso. Oggetto della sanzione è la mera condotta e non è richiesto un dolo specifico, essendo sufficiente che manchi il consenso della persona oggetto della registrazione, intercettazione, riproduzione, ecc.

L'art. 447-2 punisce con la reclusione da uno a tre anni e l'ammenda chiunque proceda, con ogni mezzo compresi i sistemi informatici (*al-anzima alma'lumātiyya*), alla diffusione o distribuzione di un montaggio composto da parole o fotografie di una persona, senza il suo consenso, o proceda alla diffusione o alla distribuzione di false affermazioni o di fatti menzogneri allo scopo di portare offesa (*al-mass*) alla vita privata della persona o di diffamarla. Diversamente dall'ipotesi precedente, ai fini della punibilità della condotta è qui richiesto che la stessa sia stata realizzata con un fine preciso, consistente nel ledere la vita privata o nel diffamare la persona presa di mira.

Infine, l'art. 447-3 eleva la reclusione (da uno a cinque anni) e l'ammenda in caso di recidiva e se autore del reato è un coniuge (*zawġ*), fidanzato (*ḥaṭīb*), coniuge divorziato (*ṭaliq*), ascendente, discendente, fratello, *kāfil*⁹, tutore o persona che esercita tutela o autorità (*wilāya, sulṭa*) sulla vittima o contro una donna in ragione del suo sesso (*didd al-imra'a bi-sabab ġinsihā*) o contro un minore.

Nella sezione del codice penale dedicata allo sfruttamento sessuale e alla corruzione della gioventù la legge 103 introduce il nuovo art. 503-1-1 secondo il quale è colpevole di molestie sessuali (*al-taḥarruṣ al-ġinsī*) punibili con la reclusione da uno a sei mesi e l'ammenda chiunque molesti un'altra persona: (1) negli spazi pubblici o altrove, con azioni, parole o gesti di natura sessuale o con scopi sessuali; (2) mediante messaggi scritti (*rasā'il maktūba*), telefonici (*ḥātifiyya*) o elettronici (*iliktūrniyya*), registrazioni (*tašġilāt*) o immagini (*suwar*) di carattere sessuale o con scopi sessuali. La pena è raddoppiata se l'autore della molestia è un collega di lavoro o una persona incaricata di mantenere l'ordine e la sicurezza in spazi pubblici o di altro tipo. L'art. 503-1-2 aumenta la reclusione da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni e l'ammenda da 5000 a 50000 dirham se la molestia sessuale è commessa da un ascendente, un parente *maḥārim*¹⁰ della vittima, un tutore, una persona avente autorità sulla vittima o che si occupa di questa, un *kāfil* o se la vittima è minorenni.

⁹ La *kafāla* è, nel diritto di famiglia dei paesi del Maghreb, l'impegno a mantenere, educare e avere cura di un minore (non necessariamente orfano), a titolo di liberalità. Il minore (*makfūl*) ha gli stessi diritti e doveri di un figlio legittimo tranne cognome e successione; il *kāfil* è il genitore affidatario, che deve comportarsi verso il minore come farebbe un padre con il proprio figlio. In Marocco è disciplinata dalla legge 15-01 del 2002 sulla presa in carico (*kafāla*) del minore abbandonato.

¹⁰ Il termine *maḥārim* (sing. *maḥram*) indica le persone con cui non è possibile contrarre matrimonio e che sono quindi 'vietate' (*ḥarām*). Il Corano impone a maschi e femmine il divieto di sposare i parenti di sangue (Cor. IV, 23), gli affini (Cor. IV, 23) e i parenti di latte (Cor. IV, 23) e questi divieti sono puntualmente ripresi dalla *Mudawwana al-'usra*, la legge marocchina sulla famiglia.

6. Osservazioni conclusive

Nell'impossibilità di accedere ai repertori giurisprudenziali non è facile valutare se e come le leggi fin qui emanate siano in grado di rispondere, almeno parzialmente, alle istanze di giustizia delle vittime di violenza cibernetica. Allo stesso tempo, si osserva come forze diverse lavorano dimostrando una consapevolezza del problema che, se anche non si traduce ancora in legge, nondimeno si orienta verso la ricerca di una soluzione. In Tunisia, ad esempio, dove la legge 2017-58 sulla eliminazione della violenza contro le donne (*qānūn yata'allaqu bi-l-qaḍā' alā al-'unf didd al-mara'a*) non tratta in nessun modo della violenza cibernetica, nel maggio 2020 i giudici hanno applicato per la prima volta l'art. 33 della legge (relativo alle misure restrittive) in un caso di molestie cibernetiche trasformatesi in molestie fisiche, evento salutato, forse con troppo entusiasmo, come il primo passo verso l'estensione allo spazio online delle regole valide nel mondo reale (Jouini, 2020). In Marocco, dove nonostante le nuove disposizioni del codice penale il numero delle denunce è ancora molto basso, dal 2021 si svolge ogni anno una campagna nazionale per la prevenzione della cyber-violenza e del cyberbullismo con la collaborazione delle autorità pubbliche (organi giudiziari e di polizia), dei fornitori di servizi e dell'Agenzia nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni, nonché esperti di sicurezza delle nuove tecnologie, avvocati specializzati e ricercatori¹¹.

Non va da ultimo sottovalutata l'adesione, nel 2024, di Tunisia e Marocco alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica aperta alla firma a Budapest nel 2001¹². L'adesione di Tunisia e Marocco (unici, per ora, tra gli Stati arabi) è stata salutata in entrambi i paesi come parte della strategia nazionale funzionale a combattere i crimini legati ai sistemi di informazione e comunicazione e a proteggere lo spazio cibernetico nazionale. Sebbene la Convenzione di Budapest non riguardi la violenza cibernetica, essa rappresenta un modello di cooperazione internazionale suscettibile di essere replicato in futuro con una maggiore attenzione alle condotte attuate nello spazio cibernetico che influiscono in maniera perniciosa sulla vita e le libertà individuali; la partecipazione dei paesi arabi a questa e altre iniziative non può quindi che essere accolta positivamente.

¹¹ <https://www.cyberconfiance.ma/campagne-nationale-2/>; sito consultato il 1 marzo 2024.

¹² L'accesso di questi Paesi a una Convenzione espressione di una Organizzazione internazionale regionale come il Consiglio d'Europa è resa possibile dall'art. 37 co. 1 della Convenzione stessa ai sensi del quale: "After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Contracting States to the Convention, may invite any State which is not a member of the Council and which has not participated in its elaboration to accede to this Convention".

Bibliografia

- DeVido S., Sosa L. (2021). *Criminalisation of gender-based violence against women in European States, including ICT-facilitated violence. A special Report*, European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25712c44-4da1-11ec-91ac-01aa75ed71a1>; sito consultato il 1 marzo 2024.
- Franco E. (2017). “I crimini di genere sul web 2.0: cyber-stalking, cyber-molestia e cyber-violenza sessuale”, *Sicurezza e Scienze sociali*, 3, pp. 44-57.
- Il Corano*. Introduzione, traduzione e commento a cura di A. Bausani, Rizzoli, Milano, 1997.
- Jouini Y. (2020). “Les femmes en Tunisie : premières victimes de la haine sur internet”, *Global Voices*, <https://fr.globalvoices.org/2020/05/30/251040>; sito consultato il 1 marzo 2024.
- al-Nasrawi S. (2021). “Combating Cyber Violence Against Women and Girls: An Overview of the Legislative and Policy Reforms in the Arab Region”, in Bailey J., Flynn A., Henry N. (eds), *The Emerald International Handbook of Technology Facilitated Violence and Abuse*, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 493-512.
- Schiavon A. (2019). “La cyber-violenza maschile contro le donne: una nuova sfida per il diritto penale”, *Studi sulla questione criminale*, 1-2, pp. 207-222.
- Scolart D. (2021). “La violenza domestica nei paesi arabi. Uno sguardo alla legge”, in L. Karami e R. Rossi (a cura di), *Donne violate. Forme della violenza nelle tradizioni giuridiche e religiose tra Medio Oriente e Sud Asia*, Società Editrice Fiorentina, Firenze, p. 23-42.
- UN Women (2022). *Violence Against Women in the Online Space: Insights from Multi-Country Research in the Arab States*; https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/2022-07/D3_EVAW%20report2572022.pdf; sito consultato il 1 marzo 2024.
- UN Human Rights Council (2018). *Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences concernant la violence en ligne à l'égard des femmes et des filles du point de vue des droits de l'homme*, A/HRC/38/47; <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/184/59/pdf/g1818459.pdf>; sito consultato il 1 marzo 2024.
- Welchman L. (2007). *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, Amsterdam University Press, Amsterdam.